



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE

Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed autorizzazioni ambientali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 8430 DEL 03/08/2023

OGGETTO: Procedura per la Verifica di assoggettabilità a VAS, art. 12 D. Lgs. 152/2006 ed art. 9 l.r. 12/2010. Comune di Perugia. Variante al PRG Parte Operativa senza incremento di edificabilità.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;

Vista la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i.

Vista la legge regionale n. 12 del 16 febbraio 2010 "Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione d'impatto ambientale, in attuazione dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni".

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 756 del 29 luglio 2022 "D. Lgs. n. 152/2006. L.R.

n. 12 del 16 febbraio 2010. VAS – Specifiche tecniche e procedurali”.

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1327 del 31 dicembre 2020 “D. Lgs. 152/2006 e smi. L. R. 12 del 16 febbraio 2010. Misure per la semplificazione delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica degli strumenti urbanistici comunali”.

Vista la nota n. 0183688 del 24.07.2023 del Comune di Perugia, relativa ad una variante al PRG Parte Operativa senza incremento di edificabilità con la quale è stata trasmessa la Documentazione di seguito elencata:

- Relazione Tecnica Ambientale;
- Stralcio PRG vigente e modificato;
- Richiesta U.O. Acquisti e Patrimonio.

Visto che con la stessa nota è stato chiesto al Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed autorizzazioni ambientali, quale “Autorità competente”, di espletare la procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS di cui Art. 12 D. Lgs. 152/2006 ed art. 9 l.r. 12/2010, in relazione alla DCC n. 40 del 27.04.2023 riguardante l'approvazione del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari - PAVI 2023-2025, in cui sono indicati i beni comunali oggetto di dismissione, per alcuni dei quali occorre attivare/perfezionare la procedura di variante al P.R.G.;

Rilevato che: La proposta di variante alla parte operativa del PRG a volumetria “0”, è articolata nelle seguenti tipologie di modifiche:

1. Scheda n. 3.1A – S. Martino in Campo, via Evelina (variante da zona B4(54) a Spu);
2. Scheda n. 3.1B - S. Martino in Campo, via Evelina (variante da zona Spu e parcheggio pubblico P a zona B4(54)).

La variante propone la modifica delle classificazioni urbanistiche di detti beni comunali oggetto di potenziale dismissione, per i quali occorre attivare/perfezionare la procedura di variante al P.R.G. Parte Operativa. Essa non apporta modifiche di rilievo al PRG, limitandosi a proporre il cambio di destinazione d'uso di limitate e marginali porzioni di aree comunali senza incremento delle previsioni volumetriche. Trattasi infatti di una modifica riguardante:

- la trasformazione di un'area (circa 43 mq.) da zona di completamento B4(54) a beneficio della zona Spu adiacente ove insiste la scuola primaria “G.Rugini”;
- la trasformazione di un'area (circa 226 mq.) da zona Spu e parcheggio pubblico P a zona B4(54) senza incremento volumetrico.

Si evidenzia che le modifiche proposte oltre a non ricadere in zona vincolata dal punto di vista paesaggistico, non comportano incremento né della SUC ammessa, né del consumo di suolo, con nessuna ricaduta negativa sul contesto paesaggistico e ambientale.

Rilevato inoltre che la proposta di variante non interessa:

- aree naturali protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 e della legge regionale 29 ottobre 1999 n. 29 come modificata dalla legge regionale 13 gennaio 2000, n. 4;
- siti natura 2000 dell'Umbra; Siti di Interesse Comunitario (SIC) e zone di Protezione Speciale (ZPS); - aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano di cui all'art. 94 del D.Lgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, limitatamente alle “zone di rispetto”.

Considerato che:

1. la variante propone un cambio di destinazione d'uso di limitate e marginali porzioni di aree comunali senza incremento delle previsioni volumetriche e non comporta, in termini paesaggistici, una modifica in negativo rispetto agli effetti attesi dall'attuazione del PRG vigente;
2. in ragione di tutti i dati sovraesposti ed anche in relazione a quanto riportato nella Relazione tecnica ambientale, la Variante nel suo complesso non comporta impatti negativi sull'ambiente e determina ricadute sull'ambiente trascurabili in quanto inferiori a quelle potenzialmente previste dal PRG vigente.

Dato atto che il procedimento è stato concluso nei termini di cui all'art. 12 del D. Lgs. 152/2006;

Atteso che nei confronti dei sottoscrittori del presente Atto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità.

**Il Dirigente
D E T E R M I N A**

1. Di esprimere, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 9 della l.r. 12/2010, la non necessità di sottoporre a Valutazione Ambientale Strategica la proposta di Variante al PRG, Parte operativa senza incremento di edificabilità del Comune di Perugia, a condizione che per gli ambiti interessati da vincolo archeologico, in fase di esecuzione dei lavori, sia preventivamente assicurata la sorveglianza archeologica in accordo con la competente Soprintendenza e che per gli ambiti sottoposti a tutela paesaggistica, in fase di attuazione dell'intervento sia assicurato il rispetto dei caratteri paesaggistici e naturalistici presenti.
2. Di trasmettere il presente atto al Comune di Perugia per i successivi adempimenti di competenza.
3. Di disporre che il presente atto sia reso disponibile per la consultazione sul sito WEB della Regione Umbria, Area tematica Ambiente, Valutazioni ambientali, VAS.
4. Di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 02/08/2023

L'Istruttore
- Giovanni Roccatelli
Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Terni lì 02/08/2023

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Alfredo Manzi
Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 03/08/2023

Il Dirigente
Andrea Monsignori
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2